



**Tribunale Ordinario di Ancona  
Sezione II civile  
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **90-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GIANFRANCO GIRANI (C.F.: GRNGFR56H14D597U);

preso atto delle osservazioni espresse dal creditore Tribunale di Ancona e pervenute in data 22/08/2025 con le quali si dichiara la non adesione alla proposta del concordato ai sensi dell'art. 78 comma II lett. c) CCII in quanto i titoli da cui deriva l'importo vantato dal Tribunale nei confronti di Girani Gianfranco risultano essere riferibili a multe o ammende comminate a seguito di condanne penali e come tali non possono essere considerate crediti negoziabili;

rilevato che nella fase di dichiarazione di apertura il GD si limita a verificare la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità senza procedere all'esame delle posizioni creditorie inserite nella proposta essendo tale valutazione attinente al merito e rimessa alla fase dell'omologazione successiva al voto;

letta l'integrazione alla proposta di concordato depositata dal ricorrente in data 27/08/2025 con la quale Girani Gianfranco si rende disponibile all'integrale pagamento dei suddetti importi ricorrendo, per una delle cartelle, a rateizzazione già oggetto di richiesta inoltrata all'Ente di Riscossione per una delle cartelle e, per l'altra, al pagamento in un'unica soluzione entro 10 gg. dal passaggio in giudicato dell'omologa del concordato;

rilevato che la suddetta integrazione modifica in senso migliorativo la proposta con incremento dell'attivo messo a disposizione del piano mediante finanza esterna e che, per quanto riguarda gli altri creditori, rimangono invariati gli importi e le tempistiche di pagamento;

ritenuto che la modifica di cui innanzi debba essere portata a conoscenza del ceto creditorio ai fini dell'espressione del voto;

**P.Q.M.**



**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la modifica della proposta in senso migliorativo e del presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

**assegna** ai creditori il termine ulteriore di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

**onera** l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**conferma** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa, ivi inclusa in particolare la procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ancona promossa da Purple spv s.r.l., né possono acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del medesimo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



**manda** per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 27/08/2025

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Giuliana Filippello

